

## SERVIZIO TERRITORIO

*U.O. AMBIENTE*

Prot. 14723

Montelupo Fiorentino lì, 17/06/2022

PEC

ATO Toscana Centro

pec: [ato.toscanacentro@postacert.toscana.it](mailto:ato.toscanacentro@postacert.toscana.it)

Alia S.p.a

pec [protocollo@pec.aliaserviziambientali.it](mailto:protocollo@pec.aliaserviziambientali.it)

**OGGETTO: Trasmissione Delibera di Consiglio Comunale PEF**

Si trasmettono per opportuna conoscenza le seguenti Deliberazioni Comunali:

**Deliberazione N° 29 del 31/05/2022 “PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022-2025”**

Si comunica che gli allegati alle suddette deliberazioni sono visibili all’albo online del Comune.

*Distinti saluti*

**Il responsabile del Servizio Territorio  
Arch Riccardo Manetti**

Documento originale informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005)

PROT. NR. 01-2022-28894  
DEL 17/06/2022

**U**  
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO  
Montelupo Fiorentino  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**  
Protocollo N. 0014273/2022 del 17/06/2022  
Firmatario: RICCARDO MANETTI



## Consiglio Comunale

### Deliberazione N° 29 del 31/05/2022

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022-2025**

L'anno **duemilaventidue**, e questo giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **21:15** si è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/05/2022 - Prot. 12239, il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di prima convocazione :

Per il punto in oggetto, risultano presenti:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	MASETTI PAOLO	X		10	PERUZZI SIMONE	X	
2	BERTELLI DANIELE	X		11	TERRENI CLAUDIO	X	
3	BALDI SIMONE	X		12	VAIANI LEONARDO	X	
4	DESII FRANCESCO	X		13	POLVERINI FRANCESCO	X	
5	BORSINI CATERINA	X		14	INGENITO PAOLO	X	
6	BRANDANI ERICA	X		15	BAGNAI DANIELE	X	
7	CAMPAINI SABRINA	X		16	MADIA GIUSEPPE	X	
8	GIACHI DEANNA	X		17	PILASTRI MADDALENA	X	
9	MARZI ELENA	X					

17

0

**PRESIEDE** l'adunanza il Sindaco **Paolo Masetti**

**PARTECIPA** il Segretario Generale del Comune - **dott. Giuseppe Zaccara** , incaricato della redazione del verbale.

**Scrutatori i consiglieri** : BORSINI CATERINA, INGENITO PAOLO, MADIA GIUSEPPE

**Assessori** Esterni che partecipano all'adunanza : LONDI SIMONE, FOCARDI SIMONE, FONTANELLI STEFANIA, VIVIANI AGLAIA, NESI LORENZO

**IL PRESIDENTE**, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022-2025 " a firma del responsabile del SERVIZIO TERRITORIO, Arch. MANETTI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A., di cui fa proprio il contenuto;

<< Premesso che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendole ai Comuni riguardo le modalità e l'organizzazione del servizio; le modalità di conferimento al servizio, l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nonché la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- la deliberazione n. n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti;
- a deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF disciplina la "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" e il relativo Allegato A, "*Testo unico per la regolazione della qualità dei rifiuti*" ("TQRIF");
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".
- l'art. 7 della Delibera ARERA 363/2021 che fissa il termine per la trasmissione ad ARERA del PEF e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

Preso atto che il decreto legge n. 228/2021, stabilisce "*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti*

*locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022” ;*

Ricordato che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Montelupo Fiorentino è presente e operante A.T.O. Toscana Centro, quale Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;
- l'ATO Toscana Centro ha selezionato Alia Servizi Ambientali SpA quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni dell'Ambito Toscana Centro (“Concessione”);
- la Concessione è regolata dal Contratto di servizio sottoscritto fra Concedente e Concessionario il 31 agosto 2017 (atto rep. n. 23275 notaio Riccardo Cambi);
- il perimetro gestionale definito dalla Delibera 363/2021 è interamente ricompreso nel perimetro dei servizi della Concessione affidata ad ALIA;
- a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;
- l'art. 7, MTR-2 stabilisce che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga:
- “per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:
- con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
- con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo

comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2)".

Ricordato inoltre che:

- ARERA, al commi 5 dell'art. 4 della Delibera 363, ha chiarito che "nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità" ;
- il comma 7, art. 4 del MTR-2 prevede che "Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria";
- il comma 7.5 della Delibera 363, così come integrato dall'art. 2 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 individua la documentazione da trasmettere ad ARERA

Preso atto che a seguito delle attività di verifica tariffaria svolte da ARERA relative ai PEF 2020 e 2021 è emersa la necessità di rettificare la modalità di calcolo del *Benchmark* e, di conseguenza, l'importo dell'eccedenza eventualmente registrata delle entrate tariffarie rispetto al limite tariffario. Pertanto, ATO Toscana Centro, nelle more della conclusione del procedimento di verifica da parte di ARERA, ha effettuato le necessarie rettifiche ai nuovi valori in modo da recepirne gli effetti nella predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio ed approvare le rettifiche delle componenti dei PEF degli ambiti tariffari della gestione ALIA per le annualità 2020 e 2021 con Deliberazione ATO n. 7 del 23/05/2022;

Rilevato che ATO Toscana Centro in data 24/05/2022 assunto al prot. n. 12349 ha trasmesso a questo Comune gli atti di "approvazione del Piano Economico Finanziario di

ambito per gli anni 2022-2025, comprendente la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito dall'Allegato A del MTR-2;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art.4 della deliberazione ARERA 363/2021 le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del **limite alla crescita annuale** come definito da art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
- l'elaborazione dei PEF 2022-2025 trasmessa da ATO con prot. 12349 del 24/05/2022 ha rilevato il superamento del limite di cui all'art.4.2 MTR-2 in tutte le annualità come dettagliato nella Relazione di accompagnamento allegata al presente atto, pertanto per ogni annualità l'importo a riduzione della quota che eccede il limite tariffario sarà conteggiato nella voce *"Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2"* dell'anno successivo;

Esaminato il Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 validato da ATO Toscana Centro, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi della Delibera n 363/2021;

Tenuto conto che il Piano Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante di ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/06/2021;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, elaborato in conformità alle previsioni di cui all'art. 27 MTR -2, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile (art. 2.2 MTR-2) e sia di costo fisso (art. 2.3 MTR-2), anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella relazione di accompagnamento.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;
- il vigente Statuto del Comune;

Visti rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Territorio e Finanziario, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

propone

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano economico finanziario pluriennale 2022-2025 e dei relativi allegati, validato dall'ATO Toscana Centro quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione di ARERA n. 363/2021, e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR2), allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che il PEF verrà aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità necessario per il riallineamento dei dati sulla base delle fonti contabili obbligatorie;
4. di dare atto che ATO Toscana Centro provvederà a trasmettere il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022 e i relativi allegati mediante l'apposita piattaforma online, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); >>

Udita la discussione come da verbale della seduta;

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio competente;

Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:

Presenti n. 17

Favorevoli n. 12

Contrari n. 5 (Montelupo è partecipazione, Monteluponelcuore)

#### DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO TERRITORIO ;
2. Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:
  - entro 60 giorni al TAR;
  - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Paolo Masetti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giuseppe Zaccara